

N. R.G. 2261/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

**RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2261/2022** promossa da:

**M. B.**, con il patrocinio degli avv.ti M. A. e G. R., elettivamente domiciliato in Via ..., ...presso i difensori avv.ti M. A. e G. R.

**RICORRENTE**

contro

**L. C. B.** con il patrocinio dell'avv. T. L. elettivamente domiciliata in Via ..., ... presso il difensore avv. T. L.

**RESISTENTE**

e nei confronti di

**A. SPA** con il patrocinio dell'avv. C. M., elettivamente domiciliato in Corso ... presso il difensore avv. C. M.

**TERZA CHIAMATA**

**CONCLUSIONI**

Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/10/2024, le parti hanno così concluso:

**M. B.** chiede che: *“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, di accertare e dichiarare la responsabilità della Sig.ra L. C. B. ex art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c., nella causazione dei danni al Sig. M. B.;*

*Di condannare la Sig.ra L. C. B. al risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali subiti dal Sig. M. B., la cui entità sarà determinata anche tramite l'ammissione di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medica, da eseguirsi ai fini della quantificazione dell'invalidità permanente e temporanea.*



*Di condannare la controparte alle spese del giudizio, inclusi compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”*

**L. C. B.** conclude chiedendo che *“Piaccia alla Giustizia dell’On.le Tribunale di Pescara contraria istanza disattesa, giudicare come segue:*

*In via preliminare: dichiarare inammissibile l'avverso ricorso ex art 702 bis cpc e per l'effetto improcedibile il presente giudizio, con vittoria di spese e competenze di giudizio.*

*Nel merito: rigettare l'avverso ricorso ex art 702 bis c.p.c. ed in ogni caso dell'avversa domanda risarcitoria, per i motivi dedotti nella memoria di costituzione e nel presente atto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio*

*Sempre nel merito, in via subordinata: ove sia ritenuta fondata nell'an la domanda avversa, ridurre l'importo dell'eventuale condanna risarcitoria ex art 1227 c.c. ed in ogni caso commisurandola all'effettivo danno conseguente al sinistro per cui è causa; con compensazione delle spese di giudizio*

*Sempre nel merito: in caso di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare A. SPA., in forza della polizza assicurativa stipulata con la sig.ra L. C. B. nella sua predetta qualità a garanzia dei danni derivanti dall'evento per cui è causa e in virtù dell'art. 1917 1° comma c.c., a manlevarla e tenere indenne da tutte le avverse richieste ed in ogni caso da tutte le somme che la predetta dovesse essere condannata a corrispondere al ricorrente;*

*Condannare altresì A SPA a rifondere alla sig.ra L. C. B. le spese e competenze di giudizio ai sensi del 3° comma dell’art. 1917 c.c. (cfr. Cass, Civ., sez. III, 26.06.1998 n. 6340).*

*Nel merito ma in subordine: qualora il Giudice decidesse di compensare anche solo in parte le spese di lite tra il ricorrente e la resistente L. C. B., stante comunque la mancata risoluzione stragiudizialmente della presente vicenda da parte di A. SPA, condannare comunque quest'ultima a rifondere alla predetta sig.ra L. C. B. le spese e competenze di giudizio, ai sensi del terzo comma dell’art. 1917 c.c. (cfr. Cass, Civ., sez. III, 26.06.1998 n. 6340).”*

**A. SPA** chiede *“con riferimento alla domanda principale spiegata dal sig. M. B., principalmente, dichiarare l’inammissibilità e/o infondatezza della domanda risarcitoria esperita dal ricorrente M. B., vinte le spese processuali;*

*subordinatamente, accertare che l’evento per cui è causa non è imputabile alla resistente L. C. B. e, per l’effetto, respingere la domanda promossa dal ricorrente, sempre con sua condanna alla rifusione delle spese; in via ulteriormente gradata, in caso di ritenuta corresponsabilità della sig.ra L. C. B., accertare e dichiarare che l’evento de quo è imputabile, in misura concorrente (prevalente o almeno paritetica) alla condotta dello stesso danneggiato e/o di terzi e, per l’effetto, ridurre la misura del ristoro in proporzione al grado di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° co. c.p.c. e/o in ragione*



*dell'entità della colpa degli altri corresponsabili e, in ogni caso, negare il ristoro dei danni evitabili con l'ordinaria diligenza ex art. 1227, 2° co. c.p.c. e dei pregiudizi inammissibili, infondati, indimostrati ed eccessivi, contenendo la pretesa nel giusto e nell'equo, vinte le spese giudiziali; con riferimento alla domanda di manleva spiegata dall'assicurata, nella subordinata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'azione esperita dal ricorrente M. B. nei confronti della resistente L. C. B., salvo gravame, dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda di garanzia e manleva promossa dall'assicurata chiamante in causa nei confronti di A. SPA per inoperatività della garanzia e/o per perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo assicurativo ex artt. 1898 c.c. e 1.7 e 5.7 Cond. Ass., nonché applicare ogni altro limite ed esclusione previsti in polizza, fermo il massimale, ponendo comunque le spese giudiziali di resistenza e/o chiamata e/o soccombenza della resistente assicurata L. C. B., a suo esclusivo carico, ex art. 5.14 delle Condizioni Generali.”*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., depositato il 09/06/2022 M. B. ha convenuto in giudizio L. C. B. esponendo che in data 09.08.2021, mentre partecipava ad un evento presso la struttura sita in ... (PE) alla Via ... in gestione alla ditta A. A. T. di L. C. B. era caduto scivolando sul pavimento della struttura, in corrispondenza del portico.

Ritenendo il sinistro causato dalle inadeguate condizioni della pavimentazione, ha chiesto la condanna di L. C. B. ex art. 2051 c.c. o ex art 2043 c.c., al risarcimento dei danni da lui subiti, quantificati nel complessivo importo di € 53.878,00 oltre accessori.

2. Con comparsa depositata in data 16/09/2022, si è costituita L. C. B., contestando la fondatezza e l'ammissibilità della domanda attorea, chiedendo in subordine di tenere conto del concorso colposo della parte danneggiata, ex art. 1227 c.c.

Ha inoltre chiesto il mutamento del rito e di essere autorizzata a chiamare in causa la A. SPA.

3. Con comparsa depositata in data 21/12/2022, si è costituita la A. SPA contestando la fondatezza e l'ammissibilità della domanda attorea e della domanda di manleva formulata dalla convenuta.

4. Previo mutamento del rito, sono stati concessi alle parti i termini indicati nell'art. 183 comma 6 cpc.

5. Assunte le prove per interrogatorio e testi richieste dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/10/2024 nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini richiamati nell'art. 190 c.p.c.

\*\*\*\*\*

### **A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo**

L'attore ha chiesto accertarsi la responsabilità di L. C. B. in relazione ai danni da lui subiti, invocando l'applicazione dell'art. 2051 cc.



Ai sensi della norma sopra richiamata, incombe sul danneggiato la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia, mentre incombe sul custode l'onere di dimostrare che l'evento si è verificato per caso fortuito.

La Giurisprudenza ha precisato che *“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”* (Cass. Civ. sez. un. 29403/2022).

### **B. Sul mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio sul medesimo gravante.**

**b.1** A sostegno della domanda formulata M. B. ha dedotto di essere caduto mentre si trovava all'interno di “V. A.”, struttura in gestione alla ditta A. A. T. della convenuta L. C. B., sita in ... alla Via ..., a causa della pavimentazione scivolosa, posta sotto il portico vicino alla piscina.

Trattandosi di responsabilità ex art 2051 c.c. *“a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile”* (Cass. Civ. sez. III, 18518/2024).

**b.2** Poiché la qualifica di custode non ricade in assoluto sul proprietario, ma sul soggetto che esercita poteri di custodia sulla res va evidenziato, sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta, che “V. A.”, struttura utilizzata a fini recettivi, era stata concessa in locazione ai sig. P. D. G. e S. M. per i giorni 7 – 8 – 9 agosto 2021 (cfr. doc 2 – 3 parte convenuta), i quali avevano pattuito con la sig.ra L. C. B. di utilizzare la struttura anche per la festa di compleanno di un bambino, per la quale avevano previsto la partecipazione di 15 ospiti totali.

Di conseguenza, al momento del fatto, che si assume avvenuto intorno alle ore 17.00 circa del 09.08.2021, i signori P. D. G. e S. M. che, a seguito del rapporto di locazione temporanea precedentemente citato, avevano la piena disponibilità della villa, rivestivano la qualifica di custodi della res.

Sentita all'udienza del 17.11.2023, la teste B., addetta alla gestione della villa, ha dichiarato di essere stata chiamata soltanto in due occasioni. L'8 agosto per problemi legati all'acqua della piscina, segnalata come torbida e la sera del 9 agosto a causa di un blackout che aveva interessato l'intero paese di ...

Si era recata alla villa solo il 9 agosto verso le ore 22 e, in quell'occasione, aveva ricevuto le lamentele dai vicini a causa del volume della musica e del numero delle vetture presenti sul vialetto.



Riferiva di aver visto, in tale occasione, delle tende nel giardino della villa, dove era presente anche immondizia sparsa. Aveva detto ai sigg. P. D. G. e S. M. di abbassare la musica e di liberare il vialetto dalle macchine, dicendo loro che *“non erano da contratto tutte quelle persone”*.

Sulla base di tali dichiarazioni, confermate dalle fotografie allegate dalla convenuta ed in parte anche dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dall'attore, che non avevano fatto alcun riferimento ad una festa organizzata per il compleanno di un bambino, si può ritenere che i sigg. P.D.G. e S. M., contravvenendo alle pattuizioni assunte, avessero organizzato una festa con un numero di persone maggiore rispetto a quello previsto, durante la quale, verso le ore 17.00 circa, il signor M. B. era caduto a terra per ragioni non meglio accertate.

Dall'istruttoria svolta non è infatti emersa alcuna prova del nesso causale tra la pavimentazione, presente sul pavimento della struttura in corrispondenza del portico e la produzione dell'evento che aveva cagionato il danno denunciato dall'attore.

Nessuno dei testi sentiti alle udienze del 17/11/2023 e del 29/11/2023 ha dichiarato di avere assistito al sinistro, con la sola eccezione della teste D. O. che, sentita all'udienza del 17/11/2023, ha dichiarato di non ricordare dove fosse caduto l'attore in quanto, al momento del fatto si trovava in piscina.

La domanda formulata dall'attore va quindi rigettata, sia perché proposta nei confronti di un soggetto che, al momento del fatto, non rivestiva la posizione di custode della res, sia per mancanza di prova in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra la res e l'evento dannoso denunciato.

### **C. Sulle spese di lite**

**c.1** Le spese di lite, sostenute dalla convenuta, seguono la soccombenza di M. B. e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa indicato dall'attore (€ 53.878,00).

**c.2** In applicazione dei principi di causazione e di soccombenza, anche il rimborso delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in garanzia dalla convenuta, deve essere posto a carico dell'attore, considerato che la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti della terza chiamata alcuna domanda.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

### **RIGETTA**

la domanda formulata dall'attore.

### **CONDANNA**



M. B. al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata che liquida, per ciascuna delle parti in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Pescara, 18 gennaio 2025

Il Giudice

dott. Patrizia Medica

